



TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO

Sezione Fallimentare

Il Tribunale Fallimentare, riunito in camera di consiglio nelle persone di

Dott.ssa Laura Scarlatelli	Presidente
Dott.ssa Barbara Previati	Giudice
Dott.ssa Claudia Carissimi	Giudice relatore

a scioglimento della riserva assunta all'udienza dell'11.7.2021,

sentita la relazione del giudice relatore;

ha pronunciato il seguente

DECRETO

Sentito il legale della società istante, il quale ha insistito nella richiesta di proroga del termine per il deposito del piano, in quanto necessaria al fine di consentire la prosecuzione del progetto di recupero ambientale e, in subordine, per la risoluzione del concordato;

Richiamato integralmente il decreto di fissazione dell'udienza, ad una con i rilievi ivi esposti, che si seguito si riportano nei punti salienti:

rilevato che, con decreto del 25.6.2021 e a seguito di relativo ricorso, alla società 'Venditti Michele s.a.s.' è stato concesso termine di giorni cento con decorrenza dal 25.6.2021, ai sensi dell'art. 161 co. 6 l. fall., per la presentazione di una proposta definitiva di concordato preventivo (con il piano e la documentazione completa di cui ai commi secondo e terzo di tale norma);

rilevato che, con il medesimo provvedimento, sono stati fissati obblighi informativi a carico del proponente con cadenza mensile, al fine di rendere il Tribunale pienamente edotto della gestione economica e finanziaria dell'impresa e dell'attività compiuta ai fini della predisposizione della proposta;

rilevato che, con istanza depositata il 30.10.2021, la società ricorrente ha chiesto proroga di giorni sessanta di detto termine;

rilevato che l'art. 161, comma 6, l.f. consente la proroga del termine laddove sussistano giustificati motivi;

rilevato che sono stati depositati unicamente due rendiconti periodici, rispettivamente in data 10.9.2021 e 22.10.2021, a fronte dell'obbligo informativo mensile;

ritenuto che, nel caso di specie, non si riscontrano ragioni giustificanti la postulata proroga;

rilevato che, nella propria istanza, la richiedente ha motivato la necessità di proroga del termine per poter in tal modo elaborare una valida proposta concordataria, anche in ragione della necessità di acquisire informazioni in via ufficiale dal Fallimento Vecal, nel quale risulterebbe insinuato anche il creditore MPS – creditore della parte istante in base al medesimo credito – nonché in ordine al progetto di recupero ambientale (della “cava attiva” dismessa) e alla relazione di stima degli immobili già oggetto di esecuzione immobiliare incardinata presso il Tribunale di Benevento;

rilevato che: la società istante risulta essere inattiva, eppure propone una domanda di concordato in continuità ex art. 186 bis l. fall.; la medesima società concentra le attività in continuità nel recupero della citata cava inattiva, per la quale sussiste un ordine di recupero ambientale emesso dalla regione Campania nel 2011 rispetto al quale nessun piano risulta essere stato definitivamente presentato, ad oggi; l'erogazione di finanza esterna da parte dovrebbe avvenire ad opera della Gestione Industrie Venditti srl, a condizione dell'affidamento a quest'ultima dell'attività di recupero ambientale (in base al richiamato progetto non ancora presentato);

rilevato che, a conforto di tale inferenza, interviene quanto rappresentato dal commissario giudiziale il quale ha depositato parere sfavorevole alla proroga richiesta, in ragione della circostanza per cui la richiesta di proroga *“non sembra basarsi su concreti e giustificati motivi, considerato che la motivazione addotta attiene per lo più alla stesura del piano, che il progetto di recupero, come rappresentato dalla stessa debitrice, è ancora in attesa di essere definitivamente presentato e approvato dagli enti competenti e che il fabbisogno concordatario è ancora oggetto di stima”*;

rilevato, sulla scorta delle riassunte emergenze, che il lasso temporale intercorso tra il decreto del 25.6.2021 e la data del 30.10.2021 – peraltro a ridosso della scadenza dell'originario termine concesso, ad una con l'ulteriore circostanza per cui l'obbligo di informativa mensile non è stato rispettato nonostante gli avvertimenti in ordine alle conseguenze del caso - , di deposito della scrutinanda istanza di proroga, non è stato, pertanto, proficuamente utilizzato, dalla proponente, per l'espletamento di attività alcuna utile alla redazione della proposta definitiva di concordato preventivo, con il piano e la documentazione completa di cui all'art. 161, commi 2 e 3 l.f.;

ritenuto che la protratta omissione degli adempimenti informativi richiesti, ad una con l'inconsistenza della proposta, sebbene “in bianco” e lo stato embrionale di tutte le condizioni esterne, ancora lungi dal verificarsi, previste per l'esito positivo della stessa formulazione del piano, non sono suscettibili di positivo apprezzamento;

rilevato che, allo stato, non è pertanto possibile valutare se la concessione della proroga richiesta consentirebbe l'effettivo deposito del piano di entro i termini

originariamente concessi ed eventualmente prorogati, sul presupposto per cui la proroga richiesta possa essere concessa solo laddove l'istante dia dimostrazione che la proposta ed il piano, nonché la redazione delle eventuali perizie, siano in fase avanzata di redazione, ipotesi che non ricorre nel caso di specie, dove non emerge alcuna attività posta in essere dalla società che sia idonea a consentire il rispetto dei termini assegnati;

ed invero, occorre ribadire che il progetto di recupero ambientale, sul quale si incentrerebbe il nucleo portante del piano concordatario, non deve essere semplicemente completato, ma deve essere ancora presentato agli organi amministrativi competenti: ciò si evince dalla relazione in atti, a firma del geologo dott. Moriello del 21.10.2021, là dove afferma che la proponente *“ha richiesto il ritiro del progetto presentato per intervenute esigenze di modifiche sostanziali al progetto presentato, per ripresentarlo successivamente con le opportune modifiche ed integrazioni. Dal 2019 ad oggi, il progetto non è stato ancora definitivamente presentato, pur essendo state effettuate numerose interlocuzioni con l'ente competente per le modifiche ed integrazioni da apportare al progetto”*;

ritenuto, pertanto, che l'attività della proponente appaia, sulla scorta di quanto puntualmente riferito dal Commissario, manifestamente inadeguata alla predisposizione della proposta e del piano, ad una con la circostanza per cui l'insussistenza dei presupposti per la predisposizione di un piano concordatario, come sopra evidenziato, non possa che comportare la inammissibilità della proposta;

letti gli artt. 161 co. 6 e 162 l. fall.,

rigetta la richiesta di proroga;

dichiara inammissibile la proposta di concordato preventivo depositata da Venditti Michele S.a.s.;

dispone la restituzione del fondo spese versato, pari al saldo del conto corrente, al netto delle eventuali spese necessarie per la chiusura, alla Venditti Michele S.a.s.;

ordina all'istituto bancario, all'esito di detta restituzione, la chiusura del conto corrente intestato alla procedura in epigrafe;

manda alla Cancelleria di darne avviso al proponente e al PM;

dispone l'iscrizione del presente decreto nel Registro delle Imprese.

Campobasso, 23 luglio 2022

Il giudice relatore

Dott.ssa Claudia Carissimi

Il Presidente

Dott.ssa Laura Scarlatelli